

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 877}

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEL TESORO

(GORIA)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(ANDREOTTI)

E CON IL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

(LONGO)

Partecipazione italiana alla III ricostituzione delle risorse
del Fondo africano di sviluppo

Presentato il 18 novembre 1983

ONOREVOLI DEPUTATI! — Il Fondo africano di sviluppo è l'istituzione finanziaria internazionale costituita, nel novembre del 1972, nell'ambito della Banca africana di sviluppo, al fine di affiancare la Banca stessa nella realizzazione del suo obiettivo istituzionale di sostegno al progresso economico e sociale dei paesi africani. In particolare il Fondo cura il trasferimento di risorse, a condizioni particolarmente agevolate, ai paesi più poveri della regione

africana, per il finanziamento di progetti di sviluppo.

L'Italia ha aderito all'Accordo istitutivo del Fondo per effetto della legge 24 dicembre 1974, n. 880, sottoscrivendo una quota pari a 10 milioni di unità di conto del Fondo (unità di conto a contenuto aureo, 1 unità di conto gr. 0,81851265).

Successivamente il nostro paese ha partecipato alla prima ricostituzione delle risorse del Fondo, autorizzata con legge

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

8 agosto 1977, n. 606, per una quota pari a 20 milioni di unità di conto FAD, e alla seconda ricostituzione, autorizzata con legge 29 settembre 1980, n. 579, per un ammontare di 30 milioni di unità di conto.

La partecipazione finanziaria totale dell'Italia al Fondo ha raggiunto così i 60 milioni di unità di conto FAD.

I negoziati per la terza ricostituzione delle risorse del Fondo, per il triennio 1982-1984, si sono conclusi nel maggio 1982 con l'adozione della Risoluzione relativa.

L'Italia con il voto favorevole del proprio governatore ha aderito alla ricostituzione delle risorse con complessivi 100 milioni di unità di conto del Fondo, pari a lire 131.662.540.000, al tasso di cambio del Fondo monetario internazionale alla data del 1° febbraio 1982.

I versamenti dovranno essere completati entro e non oltre il 31 dicembre 1984. Per diluire nel tempo detto onere, si provvederà, secondo quanto convenuto con l'amministrazione del Fondo, mediante il deposito di *promissory notes*, mentre gli esborsi effettivi dovranno avvenire, secondo le necessità del Fondo, a partire presumibilmente dal 1986.

La partecipazione dell'Italia a questa terza ricostituzione delle risorse del Fon-

do africano si colloca nell'ambito della politica sempre perseguita dal nostro paese di sostegno allo sviluppo dei paesi del terzo mondo.

Trattandosi inoltre di una istituzione finanziaria che opera a favore dei paesi più poveri di una regione, come quella africana, dove si riscontrano condizioni peculiari e drammatiche di sottosviluppo, maggiore è stato l'interesse del nostro paese, che ha avuto una parte attiva nel corso del negoziato, ed ha effettuato il maggior sforzo possibile, in linea con l'impegno assunto, all'interno e a livello internazionale, nei confronti della lotta contro la fame nel mondo e l'alleviamento della povertà. A ciò si deve aggiungere che anche sotto il profilo strettamente economico tale partecipazione ha un impatto positivo sulla nostra economia.

Si è predisposto, pertanto, l'unito disegno di legge, intitolato « Partecipazione italiana alla terza ricostituzione delle risorse del Fondo africano di sviluppo », composto dall'articolo 1, che fissa l'ammontare del contributo italiano in lire 131.662.540.000 nel biennio 1983-1984, dall'articolo 2, relativo alle modalità di erogazione delle somme dovute e dall'articolo 3, con il quale si provvede alla copertura dell'onere finanziario.

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

È autorizzata la partecipazione dell'Italia alla terza ricostituzione delle risorse del Fondo africano di sviluppo, del quale l'Italia è entrata a far parte in virtù della legge 24 dicembre 1974, n. 880, che ha ratificato e reso esecutivo l'accordo istitutivo del Fondo stesso.

Il contributo di cui al presente articolo è fissato nella misura di 100 milioni di unità di conto del Fondo, pari a lire 131.662.540.000, per il biennio 1983-1984.

ART. 2.

Le somme di cui al precedente articolo sono versate su un apposito conto corrente infruttifero, istituito presso la Tesoreria centrale, intestato alla Direzione generale del tesoro e denominato « Partecipazione italiana a banche, fondi ed organismi internazionali », dal quale verranno prelevate per provvedere all'erogazione dei contributi autorizzati dalla presente legge.

ART. 3.

All'onere di lire 50.000.000.000 per l'anno 1983 e di lire 81.662.540.000 per l'anno 1984, derivante dall'attuazione della presente legge, si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti al capitolo 9001 degli stati di previsione del Ministero del tesoro per gli anni finanziari medesimi, all'uopo utilizzando l'accantonamento « Partecipazione italiana a fondi e banche internazionali ».

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.